



COMUNE DI CAGNO

Provincia di COMO

Piazza Italia, 1 22070 Cagno (CO) Tel. 031/806050 – Fax 031/807288

e-mail: tributi@comune.cagno.co.it

L'UFFICIO TRIBUTI INFORMA CHE

Richiamati i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)
con decorrenza 01.01.2014

È STATA ISTITUITA L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) composta da:

- **IMU (Imposta Municipale Propria)**, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale;
- **TASI (Tributo Servizi Indivisibili)**, componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (Tributo Servizio Rifiuti)**, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

IMU

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ALIQUOTE IMU

- aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **4,3 per mille e detrazione Euro 200,00.**
- aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili: **8,5 per mille**

SCADENZA PAGAMENTI

Il versamento andrà effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente tramite modello F24.

ACCONTO: 16 giugno 2014

SALDO: 16 dicembre 2014

CODICI TRIBUTO per modello F24:

CODICE CATASTALE COMUNE: B359

IMU – IMU su abitazione principale e relative pertinenze 3912

IMU – IMU su aree fabbricabili 3916

IMU – IMU su altri fabbricati 3918

TASI

La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.

Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

ALIQUOTE TASI

- a) **aliquota TASI ordinaria** nella misura di **2 per mille** per:
- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, ed alle altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- b) **azzeramento aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, per :
- tutti i fabbricati produttivi catastalmente classificati nella categoria D, C1 e C3;
 - i fabbricati strumentali agricoli;
 - le aree edificabili;
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze (assoggettate ad aliquota IMU del 0,43%);
- c) **aliquota** nella misura dell' **1 per mille** per tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

BASE IMPONIBILE

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

SCADENZA PAGAMENTI

Il versamento andrà effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente tramite modello F24.

ACCONTO: 16 giugno 2014

SALDO: 16 dicembre 2014

CODICI TRIBUTO per modello F24:

CODICE CATASTALE COMUNE: B359

TASI – Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3958

TASI – Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

3961

TARI

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.

SCADENZA PAGAMENTI

Il versamento andrà effettuato con bollettino MAV con le seguenti scadenze

- 1^ RATA: 16 agosto 2014**
- 2^ RATA: 16 novembre 2014**
- 3^ RATA: 16 febbraio 2015**

Il Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (IUC) è disponibile sul sito istituzionale.

Sarà reso disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo <http://www.comune.cagno.co.it>) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta con la stampa del modello F24 per il pagamento.

Per ogni altra informazione telefonare al n. 031.806050 int. 4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Mina Sergio